

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ISE  
(INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA) E  
DELL'ISEE (INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA  
EQUIVALENTE) AI SERVIZI ED ALLE PRESTAZIONI  
AGEVOLATE COMUNALI**

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 29.11.2006)

# INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 3 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'ISE E DELL'ISEE

ART. 4 - NUCLEO FAMILIARE

ART. 5 - DETERMINAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE

ART. 6 - DEFINIZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

ART. 7 - MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA

ART. 8 - VALIDITA' DELL'ATTESTAZIONE

ART. 9 - CONTROLLI

ART. 10 - MODALITA' APPLICATIVE

ART. 11 - PUBBLICITA'

## **Articolo 1**

### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'ISE (Indicatore di Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), come strumento di calcolo atto a definire la situazione economica di coloro che chiedono di accedere ad agevolazioni, prestazioni, benefici o servizi a tariffa agevolata erogati dal Comune. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono correlate alla normativa specifica definita con il Decreto Legislativo 109/1998, come modificato dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000, n. 130 e s.m.i..
2. Le disposizioni contenute negli articoli successivi vanno ad integrare ogni altra norma comunale relativa ad agevolazioni economiche o tariffarie che prevedano la valutazione della situazione economica del richiedente.

## **Articolo 2**

### **Ambito di applicazione**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano nel rispetto del principio che ogni persona gode di pari dignità e nell'ottemperanza della legge che prevede l'applicazione dell'ISE e dell'ISEE a quei servizi non destinati alla generalità dei soggetti, o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, nonché a tutti gli interventi di cui alla L. 328 del 08.11.2000. Rientrano tra le situazioni considerate le agevolazioni tariffarie su servizi a retta diversificata in base alle capacità economiche dell'utenza, quali:
  - Asilo nido
  - Diritto allo studio
  - Contributi economici: ad integrazione del minimo vitale o straordinari.L'applicazione si estende anche ai servizi non gestiti direttamente dal Comune.
2. L'elenco dei servizi/prestazioni, di cui al comma 1, ha carattere indicativo e non esaustivo, dal momento che può essere modificato in funzione del fatto che l'Amministrazione intenda estendere/ridurre gli ambiti di applicazione. L'applicazione del Regolamento è comunque estesa dal Comune a tutte le prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di legge inerenti funzioni attribuite o conferite allo stesso ente locale.
3. L'accesso ai *servizi/prestazioni* erogate dall'Ente agli aventi diritto non è subordinato alle condizioni economiche dei soggetti richiedenti in accordo con gli articoli 2 e 3 della Costituzione. Coloro che accedono al servizio/prestazione, possono richiedere una tariffa agevolata, ove sia previsto, in base all'ISE o ISEE.
4. L'accesso ai *contributi economici* può invece essere determinato da una soglia ISE o ISEE definita dall'Ente, salvo i casi in cui una norma sovraordinata ne specifichi l'entità.
5. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento tutte le situazioni espressamente previste dalla legge e tutti quei casi in cui una normativa sovraordinata, rispetto a quella comunale, prevede la definizione di criteri specifici di valutazione della situazione economica. Sono esclusi, altresì, i servizi e le prestazioni per le quali l'amministrazione non prevede agevolazione economiche di alcun tipo e i contributi/agevolazioni tariffarie non commisurati a determinate situazioni economiche.

## **Articolo 3**

### **Criteria per la determinazione della situazione economica e della situazione economica equivalente**

1. L'I.S.E. è dato dalla somma dell'indicatore della situazione reddituale e dell'indicatore della situazione patrimoniale .
2. L'I.S.E.E. è dato dalla somma dell'indicatore della situazione reddituale e dell'indicatore della situazione patrimoniale divisa per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare così come definito all'art. 1 bis del DPCM 221/99 e modificato dal DPCM 242/01

**Articolo 4**  
**Nucleo Familiare**

1. Ai fini della determinazione dell'ISE e dell'ISEE ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
2. I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:
  - a. della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;
  - b. se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto;
  - c. in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell'articolo 441 del codice civile.
3. I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico.
4. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerato di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi:
  - a. quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;
  - b. quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 c.p.c.;
  - c. quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento della residenza familiare;
  - d. quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - e. quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.
5. Il figlio minore di 18 anni, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorchè risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante.
6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.
7. L'ente decide di avvalersi della facoltà riservata agli enti erogatori di considerare un nucleo familiare ristretto solo nel caso di servizi territoriali rivolti alla popolazione anziana, dove il nucleo di riferimento sarà costituito dall'utente anziano ed eventuale coniuge/convivente.
8. Con riferimento al numero di componenti il nucleo familiare si applicano i parametri desunti dalla seguente scala di equivalenza:

<b>Numero dei componenti</b>	<b>Parametro</b>
--------------------------------------	------------------

1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore. Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%.

Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori (o l'unico genitore se il nucleo è composto esclusivamente dall'unico genitore e dai suoi figli minori) hanno svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno in cui sono stati prodotti i redditi di riferimento.

#### **Articolo 5**

##### **Determinazione dell'indicatore della situazione reddituale**

1. La situazione reddituale dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando:
  - a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali;
  - b) il reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare definito secondo i criteri di seguito elencati.
2. Dalla predetta somma, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza dell'ammontare massimo pari ad € 5.164,57. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato.

#### **Articolo 6**

##### **Definizione dell'indicatore della situazione patrimoniale**

1. Il patrimonio del nucleo familiare è dato dalla somma del patrimonio immobiliare e di quello mobiliare:
  - a) **Patrimonio immobiliare:** fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese: il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dal valore così determinato si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per i mutui contratti per l'acquisto dell'immobile, fino a concorrenza del suo valore come sopra definito. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di € 51.645,69. La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione di cui alla parte I della presente tabella.
  - b) **Patrimonio mobiliare:** l'individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando in un unico ammontare complessivo l'entità più vicina tra quelle riportate negli appositi moduli predisposti dall'amministrazione. A tale fine la valutazione dell'intero patrimonio mobiliare è ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità che saranno definite con successiva circolare del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a € 15.493,71. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui alla parte I della presente tabella.
2. L'indicatore della situazione patrimoniale che va sommato all'indicatore della situazione reddituale è dato dal 20% del valore patrimoniale eccedente le franchigie.

#### **Articolo 7**

##### **Modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica**

1. La dichiarazione sostitutiva unica può essere presentata dal dichiarante all'INPS, ai CAAF, e ad ogni altro soggetto autorizzato, al fine di ottenere il calcolo della propria situazione economica e la relativa attestazione ISE e ISEE. Ottenuta l'attestazione indicante la propria situazione economica ciascun componente il nucleo familiare può utilizzarla per l'accesso alle prestazioni agevolate ove sia richiesto tale indicatore.

2. L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni ISE e ISEE avviene nel rispetto del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003.

### **Articolo 8**

#### **Validità dell'attestazione**

1. Le attestazioni ISE e ISEE hanno validità annuale.

2. Il dichiarante può avvalersi della facoltà di presentare entro il periodo di validità una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica per far rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e/o familiari; l'ente stabilirà, per ogni servizio, la decorrenza degli effetti della nuova dichiarazione nei confronti dei soggetti per i quali l'ISEE risulta modificato.

3. Nel caso in cui la Dichiarazione Sostitutiva in corso di validità non contenga i dati economici relativi all'anno precedente l'istanza di agevolazione, l'ente per ogni servizio può avvalersi della facoltà di richiedere al cittadino una dichiarazione aggiornata.

### **Articolo 9**

#### **Controlli**

1. Il Comune attiva i **controlli formali** sulle autodichiarazioni dalle quali risulti il valore ISE o ISEE calcolato dai soggetti autorizzati seguendo le seguenti linee guida (si individuano due tipologie di verifica a seconda del procedimento, del contenuto dell'autodichiarazione e del provvedimento finale conseguente):

a) Controlli a campione su un numero determinato di autodichiarazioni, da attivarsi periodicamente;

b) Controlli su singole dichiarazioni, qualora al momento della presentazione o in corso di istruttoria insorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità dei contenuti.

Qualora il Comune attivi le necessarie procedure per la determinazione dell'ISE e ISEE saranno predisposti ulteriori controlli sui dati autodichiarati ai fini della certificazione.

I controlli potranno essere effettuati in **via diretta**, mediante collegamento informatico o per controllo personale, per dati in possesso di altre amministrazioni certificanti oppure per dati contenuti in banche dati/archivi di altri servizi del Comune.

In alternativa, verranno effettuati controlli **indiretti**, che comportano l'attivazione dell'Amministrazione certificante, affinché raffronti i dati contenuti nei propri archivi con quelli autodichiarati. Ai fini della tempestività delle verifiche, gli scambi di informazioni possono avvenire anche tramite fax, o mediante l'ausilio di supporti informatici secondo le disposizioni normative vigenti, con particolare riguardo alle norme sulla riservatezza.

I controlli a campione sono attivati per tipologia di beneficio. Annualmente, il Dirigente, sulla base delle domande pervenute all'ente, individua la percentuale del campione.

Rientrano nella definizione del campione anche i controlli eseguiti nei casi in cui insorga un "ragionevole dubbio" sulla veridicità della dichiarazione.

L'esito dei controlli eseguiti dovrà essere comunicato e pubblicizzato secondo le modalità di legge.

I responsabili di procedimento possono attivarsi presso altri servizi dell'ente per effettuare verifiche congiunte sulle dichiarazioni rilasciate da un medesimo soggetto nell'ambito di istanze diverse. Questo al fine di evitare più controlli sullo stesso dichiarante.

2. Per il controllo, al fine di accelerare i tempi, la documentazione necessaria potrà essere richiesta all'interessato in uno spirito di reciproca collaborazione.

3. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge (segnalazione alla Procura della Repubblica) il competente Settore comunale adotta ogni misura utile per sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.

4. I **controlli sostanziali** competono alla Guardia di Finanza, cui il Comune si rapporta in ottemperanza all'art. 4, comma 8, D.Lgs. 109/98, così come modificato dal D.Lgs. 130/2000.

**Articolo 10**  
**Modalità applicativa**

La determinazione delle soglie ISE e ISEE in base alle quali sono concesse le agevolazioni tariffarie, i contributi economici o benefici, nonché la loro misura, sono determinati: dagli appositi regolamenti o provvedimenti amministrativi relativi ad ogni singolo servizio, dalla normativa di riferimento, in cui potranno essere previsti criteri di selezione dei beneficiari ulteriori rispetto all'ISE e all'ISEE.

**Articolo 11**  
**Pubblicità**

Fatte salve le norme vigenti in materia di pubblicità e di accesso agli atti amministrativi, ogni ufficio comunale per l'accesso ai cui servizi sia richiesta l'attestazione ISE e ISEE, è tenuto a conservare copia del presente regolamento a disposizione del pubblico perché ne prenda visione.